

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1116)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1970
(V. Stampato n. 2219)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1970*

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3,
recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione
delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione
dell'esercizio finanziario 1969

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, recante norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Le entrate relative all'esercizio finanziario 1969, accertate entro i termini regolamentari, s'intendono versate entro la data indicata dal secondo comma dell'articolo 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, purché il loro versamento abbia luogo entro il 28 febbraio 1970.

I titoli di spesa relativi all'esercizio finanziario 1969, emessi entro i termini regolamentari, s'intendono pagati entro la data indicata dal secondo comma dell'articolo 30 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, purché il loro pagamento abbia luogo entro il 28 febbraio 1970. Entro la medesima data è consentito il pagamento degli ordinativi e dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento emessi nei termini regolamentari.

Nei casi di cui al comma precedente, per i pagamenti effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, gli uffici pagatori allegheranno ai titoli di spesa gli elenchi debitamente quietanzati.

ARTICOLO 2.

I pagamenti in favore del personale amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro, effettuati sulla base di elenchi nominativi, a seguito di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sono contabilizzati per gli importi relativi senza far luogo alla emissione dei corrispondenti titoli di spesa.

ARTICOLO 3.

I pagamenti delle rate delle pensioni ordinarie e di guerra, degli assegni vitalizi, della 13^a mensilità e dell'indennità speciale annua in favore dei pensionati di guerra, relativi all'esercizio finanziario 1969, effettuati, a seguito di disposizioni legislative o di autorizzazioni del Ministero del tesoro, sulla base di dichiarazioni o di tagliandi quietanzati, rilasciati dagli aventi diritto o da loro rappresentanti, sono contabilizzati per i rispettivi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importi, senza far luogo alla emissione dei corrispondenti titoli di spesa da parte delle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico i relativi ruoli.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai pagamenti effettuati con la procedura indicata dal comma medesimo per le rate del mese di gennaio 1970.

ARTICOLO 4.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con propri decreti le modalità procedurali eventualmente necessarie ai fini della regolarizzazione amministrativa e della contabilizzazione delle entrate e delle spese di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SARAGAT

RUMOR - COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli Gava*